

PR CALABRIA FESR FSE 2021 – 2027

OP1 - UNA CALABRIA PIÙ SMART

PRIORITÀ 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.1 Competitività del sistema produttivo regionale

AVVISO PUBBLICO

“PER IL SOSTEGNO ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA DI QUALITÀ IN CALABRIA”

FAQ (file 2) aggiornate al 08 febbraio 2025

Quesiti e Risposte sono aggregati per tematica trattata

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) Quesito: Con riferimento alla titolarità delle istanze di agevolazione, una società che opera nel settore turistico-ricettivo è attualmente titolare di due distinte strutture, segnatamente un hotel ed un affittacamere, entrambe gestite con la medesima Partita IVA ma costituenti unità locali differenti. Si chiede di voler cortesemente chiarire se, nell'ambito del presente Avviso, detta società possa legittimamente presentare due distinte domande di finanziamento - una per ciascuna unità operativa - pur mantenendo lo stesso soggetto giuridico richiedente e la medesima Partita IVA. Tale chiarimento risulta essenziale per comprendere se l'unicità del soggetto proponente costituisca elemento ostativo alla presentazione di più istanze riferite a strutture ricettive differenti, ovvero se la distinzione delle unità operative consenta la presentazione di domande separate per ciascuna struttura.

Risposta: La risposta è no. Ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita ad una sola struttura ricettiva, che sia alberghiera oppure extra-alberghiera, con la sola eccezione del caso indicato al punto 3.1.3.A.a) riferito ad ampliamenti di più strutture ricettive extra-alberghiere di un solo proprietario/gestore che con una unica domanda potrà ampliare più di una struttura, nei limiti di costo ammissibile massimo di euro 250.000 complessivo.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

2) Quesito: Una società, a maggio 2024, è risultata aggiudicataria di un'asta senza incanto relativa ad un immobile, versando delle somme a titolo di cauzione e di saldo. È corretto affermare che, sin quando non viene emesso il DECRETO DI TRASFERIMENTO, l'investimento non si considera effettuato e non vi è il titolo di disponibilità dell'immobile? In tal caso, sarebbe possibile chiedere ad agevolazione l'acquisto dell'immobile qualora il decreto di trasferimento sia successivo alla data di presentazione della domanda telematica?

Risposta: No, l'avvio dei lavori è già avvenuto, in quanto l'aggiudicazione costituisce impegno giuridicamente vincolante. Si rimanda alla nota 4 all'Avviso

3) **Quesito:** Si chiede un'interpretazione puntuale circa la computabilità, nel quadro economico progettuale, di interventi edilizi e strutturali già avviati in data antecedente alla presentazione dell'istanza. Nello specifico, si richiede di chiarire se il principio di retroattività della spesa possa essere applicato a opere parzialmente realizzate, purché conformi alle finalità del bando e adeguatamente documentate secondo i criteri di rendicontazione previsti

Risposta: No, non è ammessa alcuna retroattività delle spese. Le spese sono ammissibili dopo la presentazione della domanda, salvo quanto specificato alla nota 4 dell'Avviso circa il concetto di "avvio lavori"

4) **Quesito:** In merito alla titolarità dell'immobile oggetto dell'intervento, si presenta il caso di un soggetto giuridico che, pur non essendo proprietario della struttura ricettiva, detiene un regolare contratto di locazione commerciale. Si richiede pertanto di specificare se tale rapporto locativo rappresenti un titolo giuridico idoneo per l'accesso alla misura agevolativa e quale debba essere la durata residua minima del contratto di locazione per garantire l'ammissibilità della domanda.

Risposta: Il contratto di locazione commerciale dell'immobile è titolo valido, purché regolarmente registrato e di durata residua compatibile con la tempistica di realizzazione dell'intervento e con gli obblighi il cui mantenimento minimo è di 3 anni (vedi Avviso art. 2.2. punto p) e art. 3.3.3)

5) **Quesito:** In merito alla disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, in caso di nuova ricettività non ancora in possesso del proponente, va bene presentare solo la dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento o è obbligatorio presentare un contratto preliminare registrato di acquisto/locazione/comodato?

Risposta: E' obbligatorio il preliminare registrato

6) **Quesito:** è ammissibile l'albergo nautico diffuso previsto dalla LR 34/2018 per come modificata nel 2024?

Risposta: NO, l'avviso si rivolge solo a interventi su beni immobili destinati o destinabili a strutture ricettive extra-alberghiere

7) **Quesito:** Relativamente agli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, una società attualmente titolare di una struttura classificata come affittacamere intende presentare un progetto di investimento che prevede, attraverso interventi strutturali e organizzativi, la trasformazione della stessa in struttura alberghiera. Nello specifico, il programma di investimento contempla opere edili, impiantistiche e di riorganizzazione degli spazi finalizzate all'adeguamento della struttura agli standard richiesti per la classificazione alberghiera, con conseguente modifica della tipologia di attività ricettiva al termine dell'intervento. Si chiede pertanto di voler confermare se tale tipologia di intervento, che comporta non solo una riqualificazione fisica della struttura ma anche una variazione della sua classificazione amministrativa da affittacamere ad hotel, rientri tra le fattispecie ammissibili previste dall'Avviso, consentendo quindi il passaggio da una categoria ricettiva extra-alberghiera a una categoria alberghiera nell'ambito del medesimo progetto di investimento

Risposta: Sì, la tipologia di intervento è ammissibile, in quanto si configura come realizzazione di una nuova unità produttiva alberghiera, fermo restando il rispetto di ogni previsione dell'Avviso

8) Quesito: Un'impresa di costruzioni già titolare di una struttura turistica extra alberghiera sta costruendo, con permessi di costruire già rilasciati, un complesso edilizio (fase avanzata di costruzione), formato da appartamenti e villette per civile abitazione. Può l'impresa convertire il complesso in una struttura turistica extralberghiera (residence - case e appartamenti per vacanze cod. ateco 55.20.51) acquistando arredi, attrezzature e macchinari oltre che realizzando una piscina a servizio della struttura turistica ? In questo caso è corretto sostenere che l'inizio dei lavori non sarebbe quello della effettiva costruzione delle case (ormai quasi del tutto terminate) ma bensì, considerando che la conversione non è ancora iniziata e che arredi, macchinari, clima, attrezzature ecc. non sono ancora stati acquistati, l'inizio dei lavori corrisponderebbe con la conversione del complesso edilizio in struttura turistica attraverso l'acquisto dei suddetti beni e la effettiva creazione della attività extra alberghiera?

Risposta: L'impresa può partecipare per realizzare una nuova struttura extra-alberghiera, chiedendo a finanziamento gli arredi, attrezzature e macchinari, fermo restando il rispetto di ogni previsione dell'Avviso. Si evidenzia che gli aspetti edilizi ed urbanistici, nonché autorizzatori per la fattibilità della trasformazione delle civili abitazioni in struttura ricettiva restano responsabilità esclusiva del proponente.

9) Quesito: la presente per chiedere se un immobile di proprietà attualmente NON adibito ad attività ricettiva possa essere riqualificato al fine di diventare una struttura ricettiva extralberghiera.

In caso di risposta affermativa, si specifica che l'immobile NON è:

- Di recupero
- Struttura ricettiva già esistente
- Edificio rurale, masseria, torri, fortificazioni
- Abbandonato né necessita di opere di manutenzione

È pertanto possibile classificare l'intervento come "f)realizzazione di nuove strutture alberghiere ed extra-alberghiere con elevati standard qualitativi?

Risposta: Si

10) Quesito: Si chiede quanto segue:

a) è possibile realizzare un B&B a valere sulla linea 2 e secondo le prescrizioni (tre sorrisi), all'interno di una villa finora adibita a normale residenza;

b) una SRL Unipersonale può acquistare l'immobile e/o terreno, come previsto tra le spese ammissibili, da parenti del Socio unico e amministratore? E in caso ci sono limitazioni di grado?

c) una SRL Unipersonale è proprietaria di una Torre, di un bilocale e di una villa nella quale ha la residenza ma non il domicilio. E' possibile presentare domanda per tutti i tre immobili all'interno dei quali realizzare tre B&B? (O sarebbe possibile farlo sull'avviso "Seconde case"?)

d) una ditta individuale può presentare la domanda per la linea 2?

Risposta:

a) Si, nel rispetto delle prescrizioni dell'Avviso e delle normative regionali pertinenti;

b) No, si rimanda al punto 3.4.1 lett. b) dell'avviso

c) No, è finanziabile solo una struttura ricettiva per ogni partecipante, salvo il caso di ampliamento di strutture ricettive extra-alberghiere, caso non applicabile al quesito posto. Il caso non è compatibile nemmeno su avviso seconde case.

d) Si

11) Quesito: in merito al bando AVVISO PUBBLICO "PER IL SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA DI QUALITA' IN CALABRIA" Linea 2: riqualificare, ampliare, ammodernare, ristrutturare, oppure realizzare nuove strutture ricettive extra-alberghiere

si chiede di sapere se un'impresa gestore di attività di affittacamere e appartamenti e case vacanze può, nel limite dell'importo concedibile, ampliare aggiungendo unità ad entrambe le attività che sono ubicate nello stesso immobile e contestualmente realizzarne una nuova di affittacamere nello stesso Comune.

Se la congiunzione "oppure" è escludente la condizione di ampliamento o cumulabile.

Risposta: il punto 2.1.1 alla declaratoria della Linea 2 esplicita chiaramente che si tratta di ipotesi alternative, non cumulabili

CRITERI DI VALUTAZIONE

12) Quesito : il criterio A1.1) prevede:

A1.1) Capacità del progetto di migliorare il posizionamento competitivo dell'impresa nel sistema turistico attraverso:

- *l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, nonché negli assetti organizzativi e gestionali*
- *investimenti capaci di ridurre l'impronta ambientale dei processi di erogazione del servizio di ricettività*
- *interventi che prevedono inserimento di competenze in coerenza con traiettorie S3 turismo*
- *presenza di soluzioni e/o iniziative finalizzate ad incrementare/migliorare i flussi turistici e/o i servizi turistici e/o a destagionalizzare i flussi*
- *progetti che prevedano di innalzare il livello di servizio ai clienti e la qualificazione delle strutture rispetto alla loro offerta, in aggiunta o comunque a prescindere dall'attribuzione di categorie ex leggi nazionali/regionali (stelle, ecc.).*

Il punteggio è assegnato sulla base delle indicazioni fornite in merito dall'impresa proponente all'interno del formulario e da eventuale documentazione a corredo, con l'espressione di un giudizio da parte della Commissione di valutazione, con le modalità previste dall'Avviso.

Per ottenere il punteggio massimo bisogna soddisfare tutti i punti sopracitati? O è sufficiente il soddisfacimento di uno degli stessi?

Risposta: La Commissione di valutazione esprimerà un giudizio complessivo, esprimendolo in totale punti assegnati, che terrà conto dell'insieme di informazioni fornite in merito alla presenza o meno dei diversi elementi indicati che contribuiscono a migliorare il posizionamento competitivo.

13) Quesito: il Criterio di valutazione C2.2 prevede:

C2.2) Il criterio viene distinto in due parametri alternativi:

a) Capacità di progetto di favorire l'apertura a modelli organizzativi e gestionali internazionali (applicabile alla Linea 1 per interventi diretti a ottenere la classificazione 5 stelle e l'adesione ad una catena)

Si attribuisce il punteggio agli interventi che prevedono di ottenere strutture alberghiere a 5 stelle con obbligo di dimostrare l'adesione a network alberghieri di lusso nazionali e internazionali entro la data primo pagamento aiuto.

Il punteggio per l'opzione a) viene assegnato in caso di presenza di impegno al soddisfacimento del criterio entro data primo pagamento aiuto

b) Capacità del progetto di favorire la gestione associata di servizi (più operatori alberghieri e/o extra-alberghieri o più strutture alberghiere e/o extra-alberghiere gestite da un unico operatore che erogano servizi comuni ai clienti, quali i.e. prenotazione, escursioni, servizio portineria, servizi ncc ecc.). (applicabile alla Linea 2 in ogni caso e alla Linea 1 solo per interventi diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente)

Il punteggio per l'opzione b) viene assegnato in caso di presenza di apposita documentazione (accordo, contratto, lettera di intenti, ecc.) relativa al soddisfacimento del criterio

In merito all'ottenimento del punteggio e quindi al soddisfacimento del punto b "gestione associata di servizi" che comprendere il coinvolgimento di più operatori alberghieri. Tutti gli operatori alberghieri che fanno parte della "gestione associata di servizi" devono presentare la pratica?

Risposta: No, la gestione associata di servizi può riguardare anche soggetti non partecipanti all'Avviso

PROCEDURE

14) Quesito: si chiedono chiarimenti in merito al criterio C2.2) lettera b) Capacità del progetto di favorire la gestione associata di servizi (più operatori alberghieri e/o extra-alberghieri o più strutture alberghiere e/o extra-alberghiere gestite da un unico operatore che erogano servizi comuni ai clienti, quali i.e. prenotazione, escursioni, servizi portineria, servizi ncc ecc.).

Il punteggio per l'opzione b) viene assegnato in caso di presenza di apposita documentazione (accordo, contratto, lettera di intenti, ecc.) relativa al soddisfacimento del criterio.

Cosa si intende con più operatori o più strutture gestite da un unico operatore che erogano servizi comuni ai clienti? è questo solo un esempio di gestione associata di servizi oppure il punteggio verrà attribuito solo con la realizzazione di accordi con altre strutture alberghiere e/o extra-alberghiere? Oppure, si possono considerare valevoli accordi, contratti, lettere di intenti con altri operatori turistici, diversi da strutture alberghiere e/o extra-alberghiere, al fine di offrire ai propri clienti ulteriori servizi?

Risposta: Si intende dire che più operatori (ad esempio 3 imprese che gestiscono ognuno il suo albergo) sottoscrivono accordi con un operatore NCC (noleggio con conducente) a favore dei clienti di tutti e 3 gli alberghi; oppure che un solo operatore (ad esempio 1 impresa che è proprietaria di 2 alberghi) sottoscrive un accordo con un NCC a favore dei clienti dei suoi 2 alberghi

15) Quesito:

1) in relazione al criterio C1.1) sono da considerarsi ammissibili anche i contratti di lavoro part-time?

2) In riferimento al criterio di valutazione C1.1, posto che per ULA si intende Unità Lavorative per Anno e quindi un valore riferito ad un arco temporale di 12 mesi, si chiede di conoscere cosa effettivamente si intende per "numero di addetti dell'impresa (in ULA) al momento della presentazione della domanda." Se, ad esempio, ULA risultanti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda oppure ULA risultanti nell'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato al momento della presentazione della domanda oppure altro ancora che specificherete.

Oppure ancora, si chiede se la dicitura "(in ULA)" sia stata in realtà inserita per mero errore e che l'incremento debba considerarsi rispetto all'effettivo numero di addetti dell'impresa alla data di presentazione della domanda

Risposta:

punto 1) la risposta è positiva.

punto 2) Si evidenzia che il calcolo va effettuato in ULA e che per numero di addetti dell'impresa alla data di presentazione della domanda si intendono gli occupati, che corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA. Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Ove il dipendente abbia lavorato per un periodo inferiore all'anno, il calcolo sarà effettuato in proporzione. Ad esempio un addetto che lavora per 4 mesi in un anno sarà conteggiato come $1 \times 0,3333$ (quattro dodicesimi) = 0,333 ULA; 1 addetto che lavora per 9 mesi sarà conteggiato come $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

16) Quesito: Si chiede quanto segue ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al punto C3.1) Progetti che favoriscono il ricambio generazionale per favorire l'ingresso dei giovani nella gestione diretta delle imprese ricettive.

Trattandosi di ditta individuale si chiede se sia valido l'impegno a conferire la ditta in una nuova srl che avrà come soci esclusivamente il padre (attuale titolare) ed i due figli al fine di operare un passaggio generazionale.

Risposta: Il caso prospettato non è chiaro. Si esplicita che il criterio prevede che il punteggio sia attribuito quando l'impresa già esistente, che partecipa all'avviso, si impegna a inserire (dopo la partecipazione all'Avviso) giovani e donne nella compagine sociale o negli organi amministrativi

17) Quesito: si richiede se qualora vi sia una perizia giurata degli immobili da acquistare di cui al punto i), ed il preliminare registrato di acquisto di cui al punto j), è necessaria anche la dichiarazione del proprietario di assenso, allegato 5, di cui al punto h)?

Risposta: Sì, è necessaria in quanto il bene non è ancora in piena disponibilità fino all'acquisto definitivo

18) Quesito: l'impresa sarà costituita, prima della presentazione della domanda, da soci in ambito familiare che sono in possesso dell'immobile su cui sarà realizzato l'albergo, ciascuno proprietario di livelli di piani, devono ciascuno presentare l'allegato di assenso per la disponibilità dell'immobile?



Risposta: l'impresa partecipante non può acquistare immobili di proprietà di soci (vedi punto 3.4.1 lett. b) dell'avviso). Ove l'impresa intenda prendere in locazione/comodato gli immobili dei soci, dovrà presentare le dichiarazioni di assenso dei singoli proprietari.

ALTRO

19) Quesito: Nel caso specifico di una Piccola Impresa, per la quale la normativa prevede un'intensità di aiuto pari al 60% dei costi ammissibili, emerge un quesito di particolare rilevanza circa la corretta determinazione dell'apporto di mezzi propri. Il regolamento, infatti, stabilisce l'obbligo di un contributo finanziario minimo del 25% privo di qualsiasi sostegno pubblico. Ciò genera un'area di potenziale ambiguità interpretativa in merito alla copertura della differenza tra il 40% (quota non coperta dall'aiuto) e il 25% (quota minima di mezzi propri). Risulterebbe quindi di fondamentale importanza comprendere se tale differenziale del 15% possa essere eventualmente coperto attraverso altre forme di sostegno pubblico o debba necessariamente essere garantito attraverso mezzi propri dell'impresa.

Risposta: si rimanda alle norme sul cumulo par. 3.6 e si evidenzia che l'impresa deve apportare il 25% in risorse proprie o prive di altro aiuto. Se l'agevolazione richiesta è pari all'intensità massima di aiuto, è di evidenza che sulle stesse spese non sarà possibile ottenere ulteriori agevolazioni che costituiscono aiuti di stato, mentre possono essere cumulate agevolazioni che non configurano aiuti di stato (Ad es. agevolazioni fiscali generali) nei limiti del valore del bene agevolato. Sta all'impresa valutare, caso per caso, se una ulteriore agevolazione pubblica sia compatibile con il vincolo di cumulo 3.6 e con il vincolo di cui al par. 3.5.3

20) Quesito: Circa la tempistica relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria. Ho rilevato che tale adempimento non è richiesto in fase di presentazione della domanda, bensì è articolato in due momenti successivi: una prima tranche, pari al 15% dei costi ammissibili, da dimostrare entro 45 giorni dalla concessione provvisoria, e una seconda quota del 10% da documentare entro la data del primo pagamento dell'aiuto.

Le sarei particolarmente grato se poteste confermare la correttezza di questa interpretazione

Risposta: si conferma